

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

va@pec.mite.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 7809] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, della potenza elettrica di 67,275MW DC e 66,000 MW AC, con contestuale utilizzo del terreno ad attività agricole di qualità, apicoltura e attività sociali, da realizzare nel Comune di Nardò (LE) in località "Maramonti" - Proponente: INE Nardò S.r.l.

Controdeduzioni al parere tecnico-istruttorio prot. MIC|MIC_SS-PNRR|29/08/2023|0019092-P|

Il sottoscritto CHIERICONI Sergio, in qualità di legale rappresentante della società proponente "INE Nardò S.r.l.", **con la presente rappresenta le proprie controdeduzioni in merito al parere tecnico-istruttorio rilasciato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR- Ministero della Cultura** (nel seguito SS-PNRR MIC) con prot. MIC|MIC_SS-PNRR|29/08/2023|0019092-P| del 29/08/2023.

Premesso che:

- Con nota del 17/12/2021 acquisita con prot. 141687/MATTM la Società INE Nardò S.r.l. (di seguito il Proponente) ha presentato alle Autorità competenti, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., istanza per l'avvio del procedimento in oggetto;
- la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata in data 15/06/2022 sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8639/12728> dell'Autorità competente, con contestuale avvio dei tempi della consultazione pubblica;
- con nota prot. n. 5036/CTVA del 20/07/2022 ufficializzata in data 21/07/2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha richiesto le integrazioni al Proponente;
- con nota prot. 1846-P del 25/07/2022 il Ministero della Cultura (MiC) Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso la richiesta di integrazioni al Proponente, acquisita al prot. con n. 92741/MITE del 25/07/2022;

- le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono state trasmesse in data 05/08/2022;
- il Proponente, nella stessa data, ha inviato una richiesta di sospensione dei termini del procedimento (acquisita in pari data al prot. MiTE 98389) all'Autorità competente **esclusivamente** per avere il tempo di concordare e redigere le integrazioni richieste dal Ministero della Cultura, in particolare quelle inerenti la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, che avrebbero avuto necessità di tempi maggiori;
- con nota prot. n. 102725/MITE del 23/08/2022 la Divisione ha concesso la proroga alla presentazione delle integrazioni su istanza del Proponente, acquisita al prot. con n. 98389/MITE del 05/08/2022, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. n. 152/2006;
- Le integrazioni in riscontro alla Commissione PNRR-PNIEC, trasmesse in data 05/08/2022, sono state pubblicate in data 21/09/2022 con termine presentazione osservazioni del pubblico in data 06/10/2022;
- ai sensi del dell'art.24, comma 4 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., a seguito della consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni dai portatori di interesse;
- l'istruttoria VIA da parte della Commissione VIA PNRR PNIEC si è quindi conclusa e il **parere della Commissione VIA PNRR PNIEC è stato rilasciato in data 17-10-2022 con il n.71** acquisito dalla Direzione VA in data 25/10/2022, con esito:
 - o **FAVOREVOLE** circa la compatibilità ambientale del progetto subordinato all'ottemperanza delle condizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative impartite;
 - o **FAVOREVOLE** circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata.
- Preme ribadire che in merito alla richiesta di integrazioni da parte del Ministero della Cultura pervenuta in data 25/07/2022, la Scrivente ha chiesto in data 05/08/2022 la sospensione dei termini esclusivamente per l'espletamento delle stesse, essendo prevista la attivazione di indagini archeologiche per la Verifica Preventiva di Interesse Archeologico (VPIA);
- a tal proposito, il Piano operativo delle Indagini archeologiche richieste è stato trasmesso a mezzo PEC dalla Scrivente alla Soprintendenza ABAP BR-LE e per conoscenza alla Soprintendenza Speciale per il PNRR in data 04/08/2022;
- in data 04/11/2022, non ricevendo riscontro dalla Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce in merito alla proposta del Piano Operativo trasmesso, la Scrivente ha inviato nuovamente il piano operativo delle indagini agli indirizzi della SABAP territoriale e anche della SS PNRR sollecitando il riscontro;
- la Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce ha risposto in data 9/11/2022, non riscontrando in merito al Piano operativo presentato, e dichiarando sospeso il procedimento di VPIA in attesa della pronuncia da parte della Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- con nota del 29/11/2022 prot. MIC_SS-PNRR_Prot_6300-P_291122_ID_7809 la Soprintendenza Speciale per il PNRR comunicava che, sulla base dei pareri endoprocedimentali ricevuti, era in corso di predisposizione il parere finale di concerto;
- in data 28/12/2022 e 31/01/2023 la Scrivente ha inviato le prime richiesta a mezzo di mail informale agli indirizzi mail dei referenti RUP della SS-PNRR del MIC per richiesta informazioni sullo stato del rilascio del parere finale, **non ricevendo riscontro**;
- in data 02/03/2023, 24/04/2023, 05/06/2023, 17/07/2023 la Scrivente ha inviato ulteriori comunicazioni a mezzo PEC alla Soprintendenza Speciale per il PNRR e MIC con richiesta di informazioni e della data di rilascio del parere, proponendo anche incontri tecnici di confronto, **non ricevendo mai un riscontro**, nemmeno in via informale; negli **Allegati 1a e 1b** sono riportate rispettivamente copie delle

comunicazioni PEC e delle comunicazioni informali inviate nel corso dei mesi agli uffici del Ministero della Cultura.

Tutto ciò premesso, si espongono nel seguito **le Controdeduzioni del Proponente** ad alcune delle osservazioni contenute nel parere finale MIC, prot. n. MIC|MIC_SS-PNRR|29/08/2023|0019092-P| del 29/08/2023:

- Riguardo gli **aspetti archeologici relativi all'interferenza diretta del cavidotto con un tratto di un importante asse viario di epoca antica**, si ribadisce che una eventuale variazione del tracciato è stata studiata e valutata approfonditamente, ma porterebbe ad intercettare altri vincoli, come Masseria Trappeto o Masseria Zanzara (bene culturale e sito di rilevanza naturalistica) e un numero elevato di muretti a secco e canali, oltre ad aumentare la lunghezza dello stesso, il che comporterebbe anche maggiori perdite di rete e maggiori costi.

Le criticità potevano sicuramente essere maggiormente valutate e circoscritte proseguendo l'attivazione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (ai sensi del combinato disposto degli art. 28 c. 4 del D. Lgs 42/2004 art. 25 del D. Lgs 50/2016) per la quale la Società aveva avanzato una proposta di indagini preventive (su prescrizione dello stesso MIC_SS-PNRR|25/07/2022|0001846-P), rispetto alla quale non è **mai** pervenuto un riscontro da parte dell'Ente competente.

In ogni caso, il Proponente si è reso e si rende disponibile:

- o nel caso che Terna (Ente gestore della Rete Elettrica Nazionale) decida di avvicinare il punto di connessione, ad adeguarsi all'alternativa progettuale che risulterà più vantaggiosa;
- o nel caso di individuazione, nel corso di indagini archeologiche appropriate, di eventuali evidenze riconducibili al passaggio dell'antica via Sallentina, **a proporre un progetto di valorizzazione del bene stesso.**

La scelta della Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, motivata nella loro nota prot. 0018881-P del 16/12/2022, di *non aggravare il procedimento* ha determinato un danno maggiore, in quanto:

- 1) Non hanno messo il Proponente in condizioni di fare le indagini preventive di VPIA per valutare di concerto **l'effettiva necessità di spostare alcuni tratti di cavidotto** per evidenti ragioni archeologiche;
- 2) Si è determinato uno **stallo da parte della Soprintendenza Archeologica delle Belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** che si è protratto per mesi relativamente al riscontro in merito al nostro piano di indagini;
- 3) In seguito si è verificato un **rimbalzo di competenze** per la approvazione del Piano Indagini Archeologiche (**che infine non è stato nemmeno più valutato**) tra Soprintendenza di BR-Lecce e la sede centrale SS PNRR, come riportato in precedenza.

Tutto questo ha fatto aggravare il procedimento, perdendo mesi utili che potevano essere utilizzati per fare le indagini archeologiche e concordare insieme alle Autorità competenti se proporre una variante e come procedere, e preme sottolineare che la Società Proponente ha chiesto più e più volte incontri di confronto con il MIC, sia in via ufficiosa sia in via ufficiale, senza ricevere alcun riscontro.

- In merito al punto **1.1 Beni paesaggistici**, viene più volte ribadito dalla stessa Soprintendenza Speciale per il PNRR che **l'area d'intervento non è direttamente investita da vincolo paesaggistico o da beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c.1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142 143** e per il territorio in esame non sono altresì presenti schede PAE relative a singole dichiarazioni di

notevole interesse pubblico, né tanto meno sono rilevate nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell'art. 146 c.1. **QUESTO EVIDENZIA L'ASSENZA DI CRITICITÀ CONCRETE DAL PUNTO DI VISTA DELLA INTERFERENZA CON VINCOLI O BENI PAESAGGISTICI.**

- Rispetto ai **beni architettonici** presenti nelle vicinanze, l'unico effettivamente prossimo è la masseria Santa Chiara distante 260 m dal perimetro dell'impianto, e a seguire Masseria Trappeto distante 2 km, mentre le altre masserie citate nel parere hanno una distanza superiore ai 5 km.

Restando in tema di distanze dai beni tutelati dalla parte II e/o dall'art. 136 del DLgs 42/04, si sottolinea inoltre che non rientrare in area idonea ex lege ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater, non implica il fatto di trovarsi in area non idonea, come lo stesso decreto sancisce al comma 7 dello stesso articolo 20.

A PARERE DELLA SCRIVENTE QUINDI, IL FATTO DI NON RICADERE CON IL SITO DI IMPIANTO AL 100% IN AREA IDONEA NELLO SPECIFICO AI SENSI DELLA LETTERA C-QUATER ART. 20 COMMA 8 NON PUO' QUINDI ESSERE ADDOTTO COME MOTIVAZIONE DI UN PARERE NEGATIVO.

Inoltre:

- Il buffer dei 5 km menzionato a pag. 5 del Parere MIC rappresenta inoltre una distanza di consuetudine utilizzata nel VPIA, ma non è un limite definito obbligatoriamente per legge.
- Il villaggio dell'età del Bronzo di Scalo di Furno dista 2,1 km;
- L'insediamento fortificato in località Li Schiavoni dista 1,9 km;
- Le aree a rischio archeologico censite nel vigente PPTR risultano a distanze tali da non subire interferenze di sorta, ed in particolare si ha:
 - Insediamento del Paleolitico Superiore km 4,4;
 - Impianto produttivo di età imperiale in località Torre Chianca km 1,8;
 - Area di frammenti fittili....presso l'isola Grande km 3,0;
 - Cinta muraria di età medievale loc. La Strea km 4,4;
 - Sito di età romana presso l'Isola della Malva km 2,3;
 - Casale e tombe di età medievale km 3,0.
- **Riguardo le UCP intercettate dalle opere di connessione**, occorre precisare comunque che, fatte salve eventuali prescrizioni, **i cavidotti interrati rientrano tra i beni esclusi da Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'Allegato A.15 del DPR n. 31 del 13/02/2017.**
- In relazione agli impatti sulla **lettura del paesaggio dalla SP 359**, qualificata come Strada Panoramica dal PPTR, **la visuale sull'impianto è impedita dall'orografia del territorio che è completamente pianeggiante e non consente un'ampia visuale sull'area vasta.** La presenza inoltre di uliveti sparsi, capannoni, ville e centri abitati contribuisce a mascherare la visuale sull'impianto di cui tra l'altro sarebbe visibile in lontananza solo la fascia di mitigazione. A tal proposito si vuole citare parte della Sentenza del TAR Campania n. 1556 del 26/06/2023 che riporta quanto segue:

“..L'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e l'urgenza per sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone. La posizione 'totalizzante' così espressa dall'amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29

dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente: l'art. 12, comma 7, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, in particolare, sancisce la compatibilità degli impianti con le zone agricole, stabilendo che nella loro ubicazione si deve tenere conto "delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale)". Nel progetto della Scrivente questo sarà concretamente attuato con lo sviluppo della produzione agricola e con la nuova vita che verrà data alla Masseria, altrimenti lasciata al degrado e all'abbandono).

E ancora, si legge:

"..l'obiettivo di interesse generale, la realizzazione di impianti energetici alternativi, anziché essere affidato esclusivamente alla mano pubblica, viene ritenuto perseguibile attraverso l'iniziativa economica privata, quando non ostino altri interessi di carattere generale» (Corte Cost., n. 267/2016); - alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, scolara la tesi attore incentrata sulla predicata primarietà (o prevalenza assoluta) dell'interesse alla tutela dei valori paesaggistici e, per converso, sulla predicata cedevolezza (o subvalenza assoluta), rispetto ad esso, degli altri interessi pubblici potenzialmente antagonisti, ivi compreso quello ambientale alla produzione energetica in termini ecosostenibili;

"..- ed invero, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (cfr., Cons. Stato, sez. VI, n. 1201/2016; sez. IV, n. 2983/2021)."

"...- La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell'ambiente implica che gli stessi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione 'totalizzante' come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto."

- Per quanto concerne le osservazioni in merito alle **opere di mitigazione proposte**, si specifica che **ci si atterrà alla Condizione n. 5 riportata nel Parere n. 71 del 17/10/2022 della Commissione PNRR-PNIEC** del Ministero della Transizione Ecologica, e comunque l'impianto verrà realizzato sui terreni di un'unica ditta catastale ben individuabile da ortofoto, pertanto la perimetrazione andrà a ridelimitare e ridefinire gli antichi confini. La stessa Masseria Maramonti presente al centro della proprietà verrà ristrutturata e rivalorizzata, impedendo che il degrado e l'abbandono abbiano il sopravvento, ma destinandola non solo a centrale di controllo, ma anche come sala conferenze per accogliere le scolaresche e spiegare i benefici di una coltivazione integrata con la produzione di energia rinnovabile;
- **riguardo quanto riportato al primo capoverso di pag. 14 del Parere MIC**, in cui si asserisce che non si è dato seguito alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, si ribadisce che **non è stata data alcuna comunicazione al Proponente circa la decisione presa e la Soprintendenza si è astenuta dalla valutazione del Piano senza addurre alcuna motivazione;**
- in riferimento alle considerazioni ed alle valutazioni contenute in più parti nel parere finale MIC in cui si richiama il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, si osserva prima di tutto che **il PPTR Puglia descrive e contempla nelle proprie analisi la realizzazione di impianti fotovoltaici ma non degli impianti agrovoltaiici sviluppatisi sempre in misura maggiore negli anni successivi**, anche definiti dalla normativa vigente e nello specifico dalle *"Linee guida in materia di*

Impianti Agrivoltaici – Giugno 2022”, elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal MITE e composto da CREA, GSE, ENEA, RSE. Il PPTR inoltre è nato in un **periodo storico che non riflette l’attuale tendenza ed esigenza energetica dettata dall’emergenza climatica e di approvvigionamento energetico**. L’agrovoltaico **non può essere giudicato con lo stesso metro del fotovoltaico** in quanto l’occupazione del suolo è nettamente inferiore, come riportato in diverse sentenze del TAR e dalla sentenza del TAR di Lecce n. 248/2022 del 12 febbraio 2022.

- Anche il **RAPPORTO PRELIMINARE DI ORIENTAMENTO – PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR-FSE+ 2021-** pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 41 del 22/03/2021 al paragrafo **“5.3.2 Energie rinnovabili e suoli agricoli”** riporta testualmente:

“... l'emergenza Climatica in atto impone in tutti i paesi una transizione energetica che abbia come obiettivo la decarbonizzazione in tempi estremamente rapidi. In questo scenario, così come previsto dal PNIEC – Piano Nazionale Integrato per l'energia ed il Clima – gli impianti fotovoltaici dovranno passare dagli attuali 20 GW di potenza installata ad almeno 52GW, con una crescita superiore al 250%. Diventa quindi fondamentale il ruolo degli impianti fotovoltaici per raggiungere gli obiettivi del PNIEC. Seguendo questo principio, negli ultimi anni è stato possibile integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell'agricoltura locale. Con il termine Agro-Voltaico (AGV), quindi, s'intende denominare un settore, non del tutto nuovo, ancora poco diffuso, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica attraverso l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici.

... È evidente che sia meglio utilizzare superfici diverse dai terreni agricoli, ma tutti gli operatori “energetici” e i decisori politici sanno che gli ambiziosi obiettivi del PNIEC al 2030 non si potranno raggiungere senza una consistente quota di nuova potenza fotovoltaica costruita su terreni agricoli. La cosiddetta “generazione distribuita” non potrà fare a meno, per molti motivi, d'impianti “utility scale” (US) che potranno occupare nuovi terreni oggi dedicati all'agricoltura per una quota, se si manterranno le stesse proporzioni di quanto installato fino ad oggi a livello nazionale, di circa 15/20mila ha (meno del 20% dell'abbandono annuale)...”....” In altre parole, si ritiene che la gran parte degli impianti utility scale possa trovare il consenso di tutte le parti coinvolte (Autorità locali, organizzazioni agricole e imprese agricole e imprese energetiche), solo nello sviluppo del nuovo AGV 4.0.”

- Si sottolinea inoltre che **l’area su cui insiste l’impianto proposto non ricade tra le aree e i siti non idonei individuati dal Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 - Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.**
- In merito invece alla **definizione dell’impianto proposto come “impianto industriale”** si precisa (qualora fosse necessario) che **un agrovoltaico non si configura assolutamente come impianto industriale e non può essere assimilato nemmeno ad un fotovoltaico a terra, in quanto è indissolubilmente e sinergicamente legato alla conduzione agricola dei terreni su cui verranno installati i pannelli.**

Il progetto agricolo (elab. LE0Na01_PD01_28 e LE0Na01_SIA_11) prevede la conduzione biologica su tutte le aree dell’agrovoltaico.

Il progetto agricolo dell’agrovoltaico “MARAMONTI” si distingue per attuare una agricoltura del tipo agroecologico (aumentando la biodiversità, la fertilità del suolo, gli insetti e microrganismi utili).

La conduzione agricola sarà di tipo biologico, monitorata e gestita secondo i principi dell'agricoltura 4.0. Questo, grazie all'aumento della qualità per l'adozione del regime biologico e con l'ottimizzazione degli input generata dai principi dell'agricoltura 4.0 riuscirà ad aumentare la competitività dell'azienda M2 Energia srl.

Considerato che l'agrovoltico "MARAMONTI" genera energia da fonti rinnovabili limitando notevolmente le emissioni di gas serra e che l'intera area interessata diventa un sink di carbonio con l'inerbimento e l'aumento di sostanza organica nel suolo, si può affermare che il progetto contribuisce all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

La rilevante quantità di prodotti agricoli generata durante l'anno può permettere il produttore nelle condizioni di negoziare un prezzo, e quindi un utile, maggiore.

Infine, il progetto agricolo devolve una quota di superficie alla sperimentazione agricola ed alla didattica, testando l'interazione di nuove colture, anche del tipo esotico (vedi sperimentazione del MANGO) con la componente fotovoltaica e con la componente apistica per la produzione di miele, polline e pappa reale.

I test prevederanno la coltivazione e l'allevamento promiscui, con la consulenza dell'Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Agraria, che già collabora con la Società M2 Energia Srl (vedi Allegato 2: Ricerca e studi della UNIFG_DAFNE su impianto pilota di M2 Energia Srl.pdf) il tutto fatto con l'intento di evidenziare e pubblicare ulteriori risultati, obiettivi e finalità, su riviste scientifiche internazionali.

Si fa inoltre presente che:

- l'impianto agrovoltico in progetto, diversamente da quanto riportato nel parere, **non prevede nessun sistema di accumulo integrato**;
- un impianto agrovoltico non è nemmeno comparabile con un impianto fotovoltaico tradizionale poiché, ad esempio:
 - ha un impatto sulla componente "uso del suolo" minima, in quanto il terreno sotto le strutture (tracker) e tra le file dei moduli fotovoltaici continua ad essere coltivato;
 - non può essere installato, come riportato nel PPTR Puglia, sulle coperture dei tetti, sulle facciate o all'interno di aree estrattive dismesse;
 - presenta, rispetto ad un impianto fotovoltaico tradizionale, una maggior distanza tra le file dei moduli fotovoltaici e quindi una minore densità di moduli installati in relazione alla superficie di terreno interessato.

Inoltre, la non comparabilità tra un impianto agrovoltico ed un impianto fotovoltaico tradizionale, si deduce anche dal fatto che il MITE, nel mese di Giugno 2022, ha ritenuto opportuno pubblicare il documento denominato *"Linee guida in materia di Impianti Agrovoltici"*, elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dallo stesso Ministero nel quale vengono indicati i requisiti per definire un impianto come agrovoltico, distinguendolo da un impianto fotovoltaico tradizionale.

Si cita inoltre la importante e recente **Sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 30/08/2023, N. 08029/2023 REG. PROV.COLL., N. 00379/2023 REG. RIC**, nella quale si è ribadito ancora una volta che i progetti agrovoltici vengono impropriamente valutati alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrovoltici.

Si cita nel seguito qualche passaggio di detta Sentenza:

"L'agrovoltico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo "ibrido" di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si

sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica."

"Non si comprende come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura."

E ancora:

"Logico corollario della delineata differenza tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico."

"In tale direzione è oramai orientata la prevalente giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr., TAR Bari, sent. n. 568/2022; nonché TAR Lecce, sentenze nn. 1799/2022 e 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22) che ha ripetutamente annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di una errata assimilazione dell'agro-voltaico al fotovoltaico."

Nel solco di tali indirizzi interpretativi della giurisprudenza di primo grado si iscrive anche una recente decisione resa da questa Sezione in sede di appello cautelare (cfr., ord. n. 5480/2022).

Più in generale, il Collegio non condivide l'assunto, contenuto nel parere negativo della Sezione Paesaggio, secondo cui "Il termine agrivoltaico o agrofotovoltaico, più volte richiamato nelle controdeduzioni del proponente al fine di giustificare l'intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale", trovando esso una netta smentita sulla base di una attenta analisi del diritto positivo nazionale ed euro-unitario."

- In merito a quanto riportato a pag. 17 circa la **mancata presentazione di Relazione Paesaggistica**, si sottolinea che la stessa non è stata mai richiesta, neanche in sede di richiesta di integrazioni da parte del Ministero della Transizione Ecologica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (Prot. m amte. CTVA.REGISTRO UFFICIALE N. 0005036.20-07-2022);
- Riguardo infine i **dubbi avanzati sulla società M2 Energia**, si fa presente che la stessa avrà ruolo di coordinamento delle attività agricole svolte da aziende locali, preoccupandosi di coordinare e gestire i monitoraggi, attività questa che spesso viene trascurata dagli agricoltori abituali.
La M2 Energia ha già stipulato un contratto di ricerca con l'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente e con il Dipartimento DAFNE (Dipartimento di Agraria, Alimentazione, Risorse Naturali e Ingegneria) con finalità di sperimentare, validare, agronomicamente ed economicamente, la consociazione tra coltivazioni orticole/vegetali/orticole con l'utilizzo di coperture in pieno campo di strutture che generano ombreggiamento dinamico, comparando i risultati e mettendo in luce i punti di forza e debolezza e contestualizzando il progetto nell'ambito del dibattito scientifico mondiale.
A riprova dell'interessamento della Società alla questione agricola e ambientale e della serietà con cui intende far condurre l'attività agricola, è possibile visionare la prima ricerca che è stata pubblicata su rivista scientifica (vedi **Allegato 2**).
La stessa Società ha fortemente voluto la realizzazione di un progetto sociale che affiancasse l'agrivoltaico, in modo da avvicinare tutte categorie sociali ad una nuova realtà che non potrà fare altro che arricchire il patrimonio locale.

In conclusione alle presenti Controdeduzioni, si sottolinea che la stessa Commissione PNRR-PNIEC all'interno del Parere favorevole n. 71 del 17/10/2022, tenendo conto della natura dell'opera e dei

potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico prescrivendo condizioni ambientali che saranno certamente attuate.

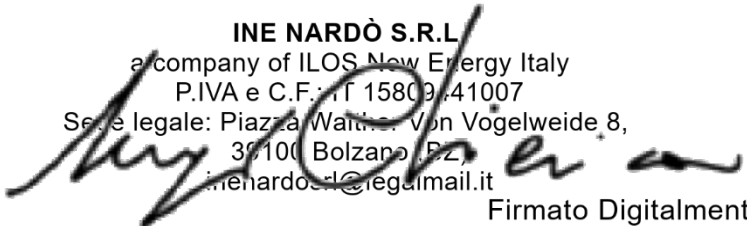
La Scrivente oltre alle puntuali controdeduzioni fin qui esposte intende ancora una volta evidenziare le differenze sostanziali – anche in termini paesaggistici oltre che economico-finanziari – intercorrenti tra un impianto fotovoltaico ordinario ed un impianto di tipo agrivoltaico, ribadendo che apparirebbe illogico il parere negativo fondato sulla equiparazione fotovoltaico – agrivoltaico.

Qualora dovessero risultare delle criticità residue, si ritiene che possano essere superate con opportune condizioni ambientali previste dall'Ente, come già avvenuto con le Condizioni contenute nel Parere CTPNRR-PNIEC n.71.

Bolzano, 08/09/2023

INE NARDO S.R.L.
Il PROPONENTE

Ing. Sergio Chiericoni

INE NARDÒ S.R.L.
a company of ILOS New Energy Italy
P.IVA e C.F.: IT 15809441007
Sede legale: Piazza Walther Von Vogelweide 8,
39100 Bolzano (BZ)
inenardosrl@legalmail.it

Firmato Digitalmente

Allegato 1a - ID 7809- INE NARDO' - Riepilogo PEC

Allegato 1b - ID 7809_INE NARDO' SRL- Riepilogo mail informali

Allegato 2 – ID 7809 - Ricerca e studi della UNIFG_DAFNE su impianto pilota di M2 Energia Srl